



**REGIONE
PUGLIA**



Allegato A alla DAG N. 54 del 03/02/2021
Il presente allegato è composto da n. 13 fogli
L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR PUGLIA 2014-2020

Firmato da: Rosa Fiore
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 04/02/2021 19:55:28

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Programma di sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 puglia

Regolamento (UE) n. 1305/2013

**Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità
dei documenti giustificativi di spesa**

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Con il presente documento, l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 intende specificare alcuni aspetti relativi alla rendicontazione delle fatture elettroniche e definire le procedure per la regolarizzazione delle stesse prive di CUP e/o di altra scrittura equipollente e/o CIG.

2. PREMESSA

Le Amministrazioni responsabili della gestione e del controllo del Programma di Sviluppo rurale devono istituire un adeguato sistema (es. annullamento della fattura tramite timbratura nel caso di fatture datate prima del 1 gennaio 2019, riconciliazione della fattura elettronica tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti, tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari in violazione delle norme sul cumulo dei contributi.

A partire dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse a seguito di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabili in Italia possono essere solo fatture elettroniche, salvo i casi in deroga (per es. soggetti forfettari ove non abbiano optato per la fatturazione elettronica). Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 e ss.mm.ii., pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le procedure di controllo amministrativo, fino all'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica (01 gennaio 2019), la procedura in uso per la verifica del cumulo delle agevolazioni è risultata essere, ed è confermata, l'apposizione di un timbro indelebile di "annullamento", riportante l'indicazione del progetto di riferimento sull'originale della fattura cartacea, sicché **le fatture emesse entro il 31 dicembre 2018, essendo in modalità cartacea, possono essere annullate con l'apposizione del predetto timbro; tanto vale anche per le fatture che, seppur emesse oltre tale data, siano, in virtù di deroga, in modalità cartacea.**

Questa modalità non è applicabile alle fatture elettroniche per le quali è necessario che sia già la stessa fattura a contenere il CUP (Codice Unico di Progetto)¹ riferito a un numero univoco di domanda per una specifica operazione o sottomisura del PSR di appartenenza e altra scrittura equipollente quale, a titolo indicativo la seguente: "*PSR Puglia 2014-2020 Misura sottomisura Operazione bando di cui alla Delibera ...n. domanda....*" e il CIG ove previsto dalla normativa.

Pertanto, preventivamente alla emissione della fattura elettronica, il beneficiario deve fornire al proprio fornitore di beni e servizi il CUP e il CIG, ove previsto, e gli altri riferimenti da indicare nella stessa.

¹ Il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e rappresenta uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari.

3. RENDICONTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

3.1 Predisposizione fattura a partire dal 01 gennaio 2021

Tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2021 devono obbligatoriamente contenere il CUP e altra scrittura equipollente, pena l'applicazione delle sanzioni previste al successivo paragrafo 3.4, salvo i casi di deroga per le quali è obbligatoria specifica regolarizzazione della fattura elettronica come in seguito esplicitato.

Se trattasi di beneficiario soggetto pubblico, o comunque di soggetti per i quali è obbligatorio l'utilizzo del CIG, la fattura del fornitore deve contenere obbligatoriamente anche l'indicazione del CIG, salvo i casi di deroga per le quali è ammessa regolarizzazione come esplicitato in seguito.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 436 del 28/10/2019, sebbene il codice identificativo di gara (CIG) non rientri tra gli elementi indicati dall'art.21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, l'obbligo di indicare tale codice nella fattura elettronica emessa verso la pubblica amministrazione è previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui *“al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011 n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136”*.

Il successivo comma 3 del citato articolo 25 dispone, inoltre, che *“le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, ai sensi del comma 2”*.

3.2 Regolarizzazione delle fatture elettroniche prive di CUP, di scrittura equipollente, di CIG

Le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2020 nonché quelle emesse dopo tale data oggetto delle deroghe previste nelle sottostanti Tabelle, qualora prive di CUP o di altra scrittura equipollente o di CIG (ove ricorre) devono essere obbligatoriamente regolarizzate, pena la non ammissibilità delle spese da esse documentate.

La regolarizzazione delle fatture elettroniche deve essere effettuata, sulla base di quanto già previsto nelle Risposte n. 438 e n. 439 del 05 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate agli interPELLI prodotti in tema di riconoscimento del credito d'imposta su investimenti in beni strumentali nuovi, **attraverso la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate**, seppur in tema di inversione contabile, **nella circolare n. 14/E del 2019**. Come già precisato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E/2018, *“Si evidenzia, peraltro, con specifico riferimento all'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, vista la natura del documento elettronico transitato tramite Sdl - di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile - che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972) possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa”*.

Nello specifico, sono disciplinate le seguenti fattispecie relative agli elementi del CUP e della scrittura equipollente:

- **Fattispecie 1.1:** Fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2021 e successivamente al rilascio di concessione e relativo CUP (*Tabella n. 1*);
- **Fattispecie 1.2:** Fatture elettroniche emesse a partire dal 01 gennaio 2021 relative alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del Reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento [art. 60 Reg. (UE) 1305/2013 (*Tabella n. 2*)];
- **Fattispecie 1.3:** Fatture elettroniche emesse dopo il 01 gennaio 2019 per investimenti effettuati prima del rilascio della concessione e del relativo CUP (*Tabella n. 3*);
- **Fattispecie 1.4:** Fatture elettroniche emesse nel periodo 01.01.2019 – 31.12.2020 per investimenti effettuati dopo il rilascio della concessione e relativo CUP (*Tabella n. 4*);

Fermo restando quanto previsto per il CUP e la scrittura equipollente, con riferimento alla mancata indicazione del CIG sono previste le ulteriori seguenti fattispecie:

- **Fattispecie 2.1:** Fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2021 prive di CIG ove previsto dalla normativa di riferimento (*Tabella n. 5*);
- **Fattispecie 2.2:** Fatture emesse entro il 31 dicembre 2020 prive di CIG ove previsto dalla normativa di riferimento (*Tabella n. 6*).

In sostanza, le fatture elettroniche devono contenere sia il CUP sia la scrittura equipollente sin dal momento dell'emissione o a seguito di regolarizzazione nei casi in cui l'incompletezza della fattura ricade in uno dei casi contemplati dal presente documento.

Allo stesso modo, le fatture emesse nei confronti di soggetti per i quali è obbligatorio indicare il CIG, devono contenere il CUP, la scrittura equipollente e il CIG sin dal momento dell'emissione o a seguito di regolarizzazione nei casi contemplati dal presente documento.

3.3 Rendicontazione delle fatture elettroniche

In presenza di fatture elettroniche, occorre corredare la domanda di pagamento (DdP) di acconto/saldo, oltre che della documentazione richiesta dagli atti amministrativi di riferimento, anche delle fatture a valere sui progetti finanziati con il FEASR 2014/2020 in formato xml.p7m o in formato xml e dell'atto, come indicato nelle Tabelle n.1 e n. 5. In presenza di fatture elettroniche da regolarizzare, alla DdP (o successivamente per le DdP già presentate) occorre, altresì, allegare la documentazione risultante dalla regolarizzazione effettuata con le modalità e nei termini esplicitati nelle Tabelle nn. 2, 3, 4, e 6 di seguito esposte.

Tutte le fatture emesse o regolarizzate devono essere corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 e dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata digitalmente, in cui il beneficiario dichiara il CUP, la scrittura equipollente, il CIG (ove pertinente) relativo alle fatture elettroniche emesse, o eventualmente regolarizzate, oggetto di rendicontazione, e l'impegno a non presentare ad alcuna Pubblica Amministrazione i medesimi titoli di spesa, ai fini dell'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche non cumulabili, ovvero, che i medesimi titoli di spesa sono stati o saranno rendicontati per altre operazioni finanziate con fondi pubblici con l'indicazione della fonte e dell'importo di finanziamento pubblico (*Allegato 1*).

Ulteriori dettagli operativi e procedurali potranno derivare dall'implementazione di specifiche funzioni a supporto dell'utente sul gestionale SIAN.

3.4 Sanzioni

Tutte le fatture emesse a partire dal 01 gennaio 2021 **prive di CUP, di scrittura equipollente, di CIG** (ove previsto dalla normativa di riferimento), a eccezione di quelle regolarizzabili rientranti in una delle fattispecie (1.2 – 1.3 – 2.2) previste nel presente documento, non saranno considerate ammissibili ai fini della correttezza e conformità di rendicontazione delle spese, **con la conseguente esclusione della corrispondente spesa dal contributo erogabile.**

Allo stesso modo, le fatture **regolarizzabili e non regolarizzate**, secondo le modalità e nei termini previsti e rappresentati dettagliatamente nelle Tabelle di pertinenza sotto indicate, **non saranno considerate ammissibili** ai fini della correttezza e conformità di rendicontazione delle spese, **con la conseguente esclusione della corrispondente spesa dal contributo erogabile.**

In tutti i casi, le fatture, emesse o regolarizzate, devono essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) innanzi descritta; in assenza, le fatture (emesse correttamente o regolarizzate) sprovviste di DSAN non saranno considerate ammissibili ai fini della correttezza e conformità di rendicontazione delle spese, con la conseguente esclusione della corrispondente spesa dal contributo erogabile.

Inoltre, il mancato riconoscimento delle suddette spese potrà essere ulteriormente sanzionato con l'applicazione delle penalità previste dall'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014.

Qualora gli Avvisi Pubblici prevedano l'impegno alla realizzazione di una determinata percentuale dell'investimento finanziato con il provvedimento di concessione, l'eventuale non ammissibilità delle suddette spese sarà presa in considerazione per la verifica dello stesso impegno.

3.5 Tabelle rappresentative delle diverse fattispecie

Di seguito si riportano le tabelle contenenti indicazioni specifiche per le diverse fattispecie innanzi elencate.

Tabella 1 – Fattispecie 1.1

Fattispecie	Tipologia irregolarità FE	Regolarizzazione	Modalità di regolarizzazione	Rendicontazione	Sanzioni
Fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2021 e successivamente al rilascio di concessione e relativo CUP	FE priva di CUP, priva di scrittura equipollente, priva di entrambe	NON AMMISSIBILE	NON PERTINENTE	SPESA NON RENDICONTABILE	Inammissibilità della spesa e applicazione delle penalità previste dall'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014 in caso di mancanza anche di UNA SOLA delle due indicazioni CUP , scrittura equipollente e in assenza di DSAN firmata dal BF

Tabella 2 – Fattispecie 1.2

Fattispecie	Tipologia irregolarità FE	Regolarizzazione	Modalità di regolarizzazione	Rendicontazione	Sanzioni
Fatture elettroniche emesse a partire dal 01 gennaio 2021 relative alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del Reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento [art. 60 Reg. (UE) 1305/2013	FE priva di CUP, priva di scrittura equipollente, priva di entrambe	<p>AMMISSIBILE</p> <p>Se la FE contiene solo il CUP: deve essere regolarizzata con l'indicazione anche della scrittura equipollente</p> <p>Se la FE contiene solo la scrittura equipollente: deve essere regolarizzata con l'indicazione anche del CUP</p> <p>Se la FE non contiene né il CUP e né la scrittura equipollente: deve essere regolarizzata con l'indicazione del CUP e della scrittura equipollente</p>	Integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019 ² , nel termine previsto dall'art. 10 bis Legge n. 241/1990 per il rigetto della spesa in questione	<p>Allegati alla DdP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Files FE da regolarizzare in formato xml.p7m o in formato xml; - Files integrazione della FE da regolarizzare in formato xml .p7m o in formato xml e DSAN firmata dal BF da allegare alla DdP o, se già presentata, da produrre nell'ambito della procedure ex art. 10 bis Legge n. 241/1990 <p>Modalità trasmissione: Come da avviso pubblico/atti dispositivi, indicazioni ufficio istruttore</p>	<p>Inammissibilità della spesa e applicazione delle penalità previste dall'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014: in caso di mancata regolarizzazione (CUP, scrittura equipollente) e mancata presentazione della DSAN nelle modalità e nei termini previsti dalla presente tabella</p> <p>La FE si intenderà regolarizzata a seguito dell'indicazione sia del CUP sia della scrittura equipollente</p>

² Come già precisato nella circolare AdE 13/E/2018, vista la natura del documento elettronico transitato tramite Sdl, di per sé non modificabile e quindi non integrabile, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata secondo le modalità indicate dalla risoluzione AdE 46/E/2017 e le circolari richiamate, ovvero predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Il beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura originaria ed inviare allo Sdl il documento integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

Tabella 3 – Fattispecie 1.3

Fattispecie	Tipologia irregolarità FE	Regolarizzazione	Modalità di regolarizzazione	Rendicontazione	Sanzioni
Fatture elettroniche emesse dopo il 01 gennaio 2019 per investimenti effettuati prima del rilascio della concessione e del relativo CUP	FE priva di CUP, priva di scrittura equipollente, priva di entrambe	<p>AMMISSIBILE</p> <p>Se la FE contiene solo il CUP: deve essere regolarizzata con l'indicazione anche della scrittura equipollente</p> <p>Se la FE contiene solo la scrittura equipollente: deve essere regolarizzata con l'indicazione anche del CUP</p> <p>Se la FE non contiene né il CUP e né la scrittura equipollente: deve essere regolarizzata con l'indicazione del CUP e della scrittura equipollente</p>	Integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019 nel termine previsto dall'art. 10 bis Legge n. 241/1990 per il rigetto della spesa in questione	<p>Allegati alla DdP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Files FE da regolarizzare in formato xml.p7m o in formato xml; - Files integrazione della FE da regolarizzare in formato xml .p7m o in formato xml e DSAN firmata dal BF da allegare alla DdP o, se già presentata, da produrre nell'ambito della procedure ex art. 10 bis Legge n. 241/1990 <p>Modalità trasmissione: Come da avviso pubblico/atti dispositivi, indicazioni ufficio istruttore</p>	<p>Inammissibilità della spesa e applicazione delle penalità previste dall'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014: in caso di mancata regolarizzazione (CUP, scrittura equipollente) e mancata presentazione della DSAN nelle modalità e nei termini previsti dalla presente tabella</p> <p>La FE si intenderà regolarizzata a seguito dell'indicazione sia del CUP sia della scrittura equipollente</p>

Tabella 4 – Fattispecie 1.4

Fattispecie	Tipologia irregolarità FE	Regolarizzazione	Modalità di regolarizzazione	Rendicontazione	Sanzioni
A	B	C	D	E	F
Fatture elettroniche emesse nel periodo 01.01.2019 – 31.12.2020 per investimenti effettuati dopo il rilascio della concessione e relativo CUP	FE priva di CUP, priva di scrittura equipollente, priva di entrambe	<p>AMMISSIBILE</p> <p>Se la FE contiene solo il CUP: deve essere regolarizzata con l'indicazione anche della scrittura equipollente</p> <p>Se la FE contiene solo la scrittura equipollente: deve essere regolarizzata con l'indicazione anche del CUP</p> <p>Se la FE non contiene né il CUP e né la scrittura equipollente: deve essere regolarizzata con l'indicazione del CUP e della scrittura equipollente</p>	Integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019 nel termine previsto dall'art. 10 bis Legge n. 241/1990 per il rigetto della spesa in questione	<p>Allegati alla DdP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Files FE da regolarizzare in formato xml.p7m o in formato xml; - Files integrazione della FE da regolarizzare in formato xml .p7m o in formato xml e DSAN firmata dal BF da allegare alla DdP o, se già presentata, da produrre nell'ambito della procedura ex art. 10 bis Legge n. 241/1990 <p>Modalità trasmissione: Come da avviso pubblico/atti dispositivi, indicazioni ufficio istruttore</p>	<p>Inammissibilità della spesa e applicazione delle penalità previste dall'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014: in caso di mancata regolarizzazione nelle modalità (CUP, scrittura equipollente) e mancata presentazione della DSAN nelle modalità e nei termini previsti dalla presente tabella</p> <p>La FE si intenderà regolarizzata a seguito dell'indicazione sia del CUP sia della scrittura equipollente</p>

Tabella 5 – Fattispecie 2.1

Fattispecie	Tipologia irregolarità FE	Regolarizzazione	Modalità di regolarizzazione	Rendicontazione	Sanzioni
Fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2021 prive di CIG, ove previsto dalla normativa di riferimento	FE priva di CIG (ove pertinente)	NON AMMISSIBILE	NON PERTINENTE	SPESA NON RENDICONTABILE	Inammissibilità della spesa e applicazione delle penali previste dall'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014: in caso di mancanza del CIG ove pertinente

Tabella 6 – Fattispecie 2.2

Fattispecie	Tipologia irregolarità FE	Regolarizzazione	Modalità di regolarizzazione	Rendicontazione	Sanzioni
Fatture emesse entro il 31/12/2020 prive di CIG, ove previsto dalla normativa di riferimento	FE priva di CIG	AMMISSIBILE La FE deve essere regolarizzata con l'indicazione del CIG	Integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019 nel termine previsto dall'art. 10 bis Legge n. 241/1990 per il rigetto della spesa in questione	Allegati alla DdP Files FE da regolarizzare in formato xml.p7m o in formato xml Files integrazione della FE da regolarizzare in formato xml.p7m o in formato xml da allegare alla DdP o, se già presentata, deve essere prodotta nell'ambito della procedure ex art. 10 bis Legge n. 241/1990 Modalità trasmissione: Come da avviso pubblico/atti dispositivi, indicazioni ufficio istruttore	Inammissibilità della spesa e applicazione delle penalità previste dall'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014: in caso di mancata regolarizzazione nelle modalità (CIG) e nei termini previsti dalla presente tabella La FE si intenderà regolarizzata a seguito dell'indicazione del CIG, fermo restando la presenza degli elementi CUP e scrittura equipollente

Legenda valevole per tutte le tabelle: FE = fattura elettronica - NCE = nota credito elettronica - BF = beneficiario finale – DdP = domanda di pagamento – DSAN = dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 e dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si precisa che le prescrizioni per il CIG sono ulteriori rispetto a quanto previsto per il CUP e la scrittura equipollente; in caso di regolarizzazione del CIG e del CUP e/o della scrittura equipollente, si procederà con unica integrazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(resa ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____,
 prov. _____, il _____, residente in _____, prov. (____), alla
 Via _____, n. _____, Cod. Fisc. _____, in qualità di
 titolare/rappresentante legale della _____ P.Iva/C.Fisc.
 _____ con sede in _____ (prov. _____) alla Via _____, n.
 _____,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 e dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,

DICHIARA

- in riferimento al provvedimento di concessione emesso con Determinazione dell'Autorità di Gestione/Dirigente di Servizio n. _____ del _____ per la Sottomisura/Operazione _____ del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia, che la/e fattura/e emessa/e, di seguito elencata/e:

Tabella A

N.	Fornitore	Numero FE e data emissione	Descrizione beni/servizi acquistati	Totale imponibile (in euro)	Totale Iva (in euro)	R/A (in euro)	Totale fattura (in euro)	CUP	CIG	Contributo richiesto sul progetto PSR relativo al CUP indicato (in euro)
1										
2										
3										
4										
Importo complessivo										

non è/sono stata/e rendicontata/e per altre eventuali operazioni finanziate con fondi pubblici;

- di impegnarsi a non presentare ad alcuna altra Pubblica Amministrazione i medesimi titoli di spesa ai fini dell'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche non cumulabili;

- di assentire all'archiviazione dei dati delle fatture sopra elencate al fine di consentire i successivi controlli anche con scambio di dati ed informazioni con altri Enti eroganti fondi pubblici.

Inoltre, **dichiara** che le fatture indicate nella seguente Tabella:

Tabella B

N.	Fornitore	Numero FE e data emissione	Descrizione beni/servizi acquistati	Totale imponibile (in euro)	Totale Iva (in euro)	R/A (in euro)	Totale fattura (in euro)	CUP	CIG	Contributo richiesto/ottenuto/ da richiedere sul progetto relativo al CUP indicato (in euro)
1										
2										
3										
4										
Importo complessivo										

- sono state rendicontate per altre operazioni finanziate con fondi pubblici (indicare la fonte di finanziamento pubblico) per un importo di €.;
- saranno rendicontate per altre operazioni finanziate con fondi pubblici (indicare la fonte di finanziamento pubblico) per un importo di €.;
- di assentire all'archiviazione dei dati delle fatture sopra elencate al fine di consentire i successivi controlli anche con scambio di dati ed informazioni con altri Enti eroganti fondi pubblici.

Luogo _____, data _____

Il dichiarante

(Firma digitale)
